

ORIGINALE



COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO
COMUNALE "FELICE NAPPI"**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 10/06/2010

IL SINDACO
Dr. Raffaele Allocca

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Maria Luisa Dovetto

INDICE

Art . 1	FINALITA'	pag.4
Art . 2	DEFINIZIONE DI CAMPO SPORTIVO.	pag.4
Art . 3	OGGETTO.....	pag.4
Art . 4	DESTINAZIONE ED USO DELL'IMPIANTO	pag.4
Art . 5	TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	pag.5
Art . 6	MODALITA' DI GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO	pag.6
Art . 7	GESTIONE DIRETTA.....	pag.6
Art . 8	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE.....	pag.6
Art . 9	CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE.....	pag.7
Art . 10	TARIFFE	pag.7
Art . 11	DOVERI DEL CONCESSIONARIO	pag.7
Art . 12	DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CAMPO SPORTIVO.....	pag.8
Art . 13	MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA	pag.8
Art . 14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI MIGLIORIA	pag.8
Art . 15	RISARCIMENTO DANNI.....	pag.9
Art . 16	POLIZZA ASSICURATIVA	pag.9
Art . 17	DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE	pag.9
Art . 18	VIGILANZA E CUSTODIA DEL CAMPO SPORTIVO	pag.10
Art . 19	RESPONSABILITA' PER LA CUSTODIA DEI VALORI E DEGLI EFFETTI D'USO	pag.10

PREMESSA

Sono tenute in debito conto le seguenti esigenze:

- a) valutare la necessità di promuovere e sviluppare le attività sportive con lo scopo di assicurare al più ampio numero di cittadini la partecipazione alle stesse;
- b) rendere agevole e responsabile la gestione degli impianti sportivi in stretto rapporto fra i gruppi sportivi e l'Amministrazione Comunale;
- c) far sì che le attività che vengono svolte negli impianti sportivi siano ispirate al massimo utilizzo delle strutture, per corrispondere ai criteri di partecipazione già richiamati;
- d) privilegiare gli aspetti promozionali, sociali ed agonistici dell'attività sportiva nonché lo svolgimento delle numerose manifestazioni collegate al binomio Turismo/Sport;
- e) mantenere e consolidare la rilevanza sociale dell'impianto sportivo, quale centro di aggregazione della comunità locale;
- f) promuovere la pratica sportiva quale strumento di prevenzione primaria con particolare riferimento ai bambini, ai giovani e ai portatori di handicap;
- g) promuovere le diverse forme di partecipazione, quale quella dei volontari e delle persone anziane.

ART. 1 FINALITA'

1.1 L'Amministrazione Comunale promuove l'attività sportiva riconoscendone l'elevata funzione sociale, educativa e formativa.

1.2 Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni e ai portatori di deficit, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza.

1.3 I servizi Sport e Patrimonio, in accordo con gli altri servizi interessati dell'Amministrazione Comunale, per quanto di rispettiva competenza, assolvono la funzione di referenti circa la gestione delle strutture sportive di proprietà comunale.

1.4 I servizi Sport e Patrimonio, con riferimento alle strutture sportive comunali, acquisito il parere della Consulta Sportiva Cittadina, redigono una proposta in merito alle linee programmatiche di mantenimento e sviluppo degli impianti sportivi, che debbono evidenziare:

- a) formulazione delle esigenze dei piani di manutenzione delle strutture ed espressione degli indirizzi di sviluppo degli impianti tenendo conto delle carenze evidenziate;
- b) formulazione dei piani di utilizzo degli spazi all'interno degli impianti;
- c) risposta a nuove tendenze sportive manifestatesi.

1.5 Il Consiglio comunale, sulla base della proposta di cui al punto precedente, formula gli indirizzi in merito alla politica sportiva che deve guidare l'azione dei soggetti gestori degli impianti. Tali indirizzi debbono essere espressi almeno ogni tre anni.

1.6 L'ufficio Sport e l'ufficio Patrimonio, per quanto di rispettiva competenza, esercitano una costante attività di verifica sulla corretta applicazione dei criteri di gestione definiti negli indirizzi programmatici e delle modalità approvate col presente regolamento, presentando, se necessario, osservazioni motivate e documentate.

1.7 La Consulta sportiva Cittadina ha funzione consultiva e può essa stessa presentare al Servizio Sport osservazioni motivate e documentate in merito alla gestione degli impianti sportivi comunali.

ART. 2 DEFINIZIONE DI CAMPO SPORTIVO

2.1 Il campo sportivo è un campo di calcio scoperto il cui perimetro è destinato alla pratica sportiva per definizione. Esso è in manto erboso o in terra battuta.

ART. 3 OGGETTO

3.1 Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione esclusivamente degli impianto sportivo comunale di calcio "Felice Nappi", ubicato in S. Maria Del Pozzo con annessi spogliatoi e servizi per atleti, i locali per i servizi igienici al pubblico, le opere di recinzione, le tribune per il pubblico, nell'ambito delle norme legislative, statutarie e regolamentari.

ART. 4 DESTINAZIONE ED USO DELL'IMPIANTO

4.1 Il campo di calcio è destinato all'uso da tutte le Associazioni sportive dilettantistiche e ricreative, nonché dai gruppi scolastici e operatori economici del territorio comunale. Esso deve essere utilizzato con diligenza al fine di non recare danno al patrimonio comunale e secondo gli usi cui è destinato. E' vietato posizionare nel perimetro destinato alla pratica sportiva pesanti strutture fisse o mobili che possano recare danno anche temporaneo ai terreni e strutture.

4.2 Nel campo sportivo comunale sarà attività prevalente quella relativa allo svolgimento di campionati, gare ed allenamenti di calcio;

4.3 Nel campo sportivo comunale sarà anche consentito lo svolgimento di attività preparatorie di tutti gli sport che non recano danni alle strutture e alle attrezzature, ed è consentito lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche ufficiali per le pratiche sportive cui l'impianto è o omologato;

In particolare nel campo sportivo sarà consentito lo svolgimento di:

- a) allenamenti e campionati di calcio;
- b) manifestazioni sportive in generale;
- c) allenamenti sportivi in generale, corsi, campionati ed attività temporanee;
- d) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli, mostre ecc.).

Le manifestazioni di cui al punto d) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a), b), c) e non dovranno recare danno all'impianto. Tali manifestazioni dovranno essere espressamente promosse dall'Amministrazione Comunale con apposita delibera di Giunta Municipale ed autorizzate dal Servizio Sport e Tempo Libero;

4.4 Le scarpe da calcio con tacchetti sono utilizzabili solo durante le gare ufficiali. In presenza di pioggia o neve e nei giorni immediatamente seguenti ad un periodo di notevoli intemperie, sul terreno erboso non è consentito svolgere le attività preparatorie e le gare amichevoli; in questo caso tali attività dovranno essere annullate; in ogni caso in condizioni metereologiche avverse sarà obbligatorio il rilascio del parere da parte dell'Ufficio L.L.P.P. per l'utilizzo del campo di calcio finalizzato alla disputa di partite in giorni consecutivi.

La Concessionaria avrà la priorità per la disputa della partita di calendario.

ART. 5

TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE

5.1 Il campo di calcio comunale è di proprietà del Comune e le sue attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.

5.2 L'ente Comunale non ha altri campi sportivi di proprietà .

La gestione del campo sportivo può essere effettuata con le modalità di seguito indicate:

- a) Gestione diretta :

l'impianto è a gestione diretta se è gestito direttamente in economia dall'Ente attraverso i propri uffici.

- b) Gestione in concessione:

l'impianto è a gestione in concessione se affidato per l'attività prevalente, in gestione ad associazioni sportive dilettantistiche o ad Enti Sportivi regolarmente operanti nel territorio comunale mediante apposite convenzioni.

ART. 6

MODALITA' DI GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO

6.1 Per gestione di un campo di calcio si intende quel complesso di interventi sulla struttura e di agevolazione per l'accesso dell'utenza, definibili praticamente in:

a) INTERVENTI SULLA STRUTTURA

consistenti in: manutenzione ordinaria e straordinaria; interventi di adeguamento in relazione all'evoluzione delle normative federali e di legge; interventi tesi a provvedere agli oneri economici legati alla fruizione di utenze varie;

b) INTERVENTI PER LA STRUTTURA

finalizzati ad agevolare l'accesso dell'utenza e tutelare la sicurezza consistenti in: distribuzione degli spazi e controllo sull'uso, riscossione tariffe, adempimenti amministrativi, interventi di vigilanza, determinazione dei livelli di responsabilità, priorità attribuita all'attività giovanile privilegiando le attività promosse dalla Scuola, dalle Società sportive, Enti e Federazioni Sportive; giusta considerazione all'attività con rilevanza turistica.

6.2 Nel campo di calcio comunale, pur sottolineando la priorità attribuita all'attività giovanile fino agli anni diciotto, sono privilegiate:

- a) Le attività promosse dall'Amministrazione Scolastica;
- b) Le attività promosse dalle Associazioni e Società Sportive, dagli Enti di Promozione Sportiva, dalle Federazioni Sportive del C.O.N.I.;
- c) Le attività occasionali promosse da altri soggetti Pubblici;
- d) Le attività con forte rilevanza turistica di interesse generale ed in collaborazione con, l'Amministrazione Comunale;
- e) Tutte le attività promosse ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale e dalle Associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore sociale, sportivo e ricreativo;

ART. 7

GESTIONE DIRETTA

7.1 Qualora il campo sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno, dovranno fare richiesta al Servizio Sport e Tempo Libero, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno.

ART. 8

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE

8.1 Il Comune di Somma Vesuviana potrà gestire il campo di calcio comunale mediante concessione di servizio ai sensi dell'art. 30, comma 3 D.Lgs 163/06 ed s.m.i.;

8.2 Il Comune di Somma Vesuviana potrà gestire il campo di calcio comunale mediante concessione di servizio ai sensi dell'art. 30, comma 3 D.Lgs 163/06 ed s.m.i., affidando alla Concessionaria oltre all'attività prevalente una o più finalità di cui all'art. 4, comma 4.2 del presente regolamento;

8.3 L'affidamento in concessione sarà disciplinato da apposita convenzione in cui saranno elencate le finalità della gestione;

8.4 L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare tutte le attività concesse all'art. 4 del presente regolamento, ivi compreso gare calcistiche ufficiali, anche in presenza di affidamento in gestione del medesimo campo di calcio; le dette attività dovranno essere oggetto di opportuna pianificazione annuale programmata concordemente con la Concessionaria. La concessionaria non potrà in alcun modo opporsi alla programmazione delle dette attività;

8.5 La programmazione annuale delle attività sportive e ricreative di cui al p.to 8.4 sarà approvata con delibera di Giunta Municipale; è concessa deroga al comma 8.3 in caso di manifestazioni non programmabili e di riconosciuta opportunità sociale, culturale ed educativa: la concessione di tale deroga sarà comunque approvata con deliberazione di Giunta Municipale;

8.6 L'Amministrazione Comunale utilizzerà la struttura ed i relativi servizi di custodia e pulizia tutte le volte che riterrà opportuno, riservandosi di erogare contributo annuale alla Concessionaria. L'Amministrazione Comunale utilizzerà il Campo Sportivo almeno due volte a settimana per gli allenamenti di atletica leggera.

ART. 9

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

9.1 La convenzione di cui all'affidamento sarà ispirata:

- a) alla necessità di perseguire un equilibrio nel bilancio di gestione dell'impianto;
- b) a garantire l'uso dell'impianto in maniera equa e completa in relazione ai criteri di massima fruibilità e funzionalità;

9.2 La convenzione per l'affidamento in gestione del campo sportivo recepirà quanto articolato nel presente regolamento e nel capitolato per l'esternalizzazione del servizio, che formeranno in ogni caso parte integrante e sostanziale della stessa. La convenzione avrà, comunque, la durata massima da 1 a 9 anni.

ART. 10

TARIFFE

10.1 Le tariffe per i campi di calcio comunali sono fissate annualmente con delibera di G.M., nonché le modalità per eventuali esenzioni e contributi.

ART. 11

DOVERI DEL CONCESSIONARIO

11.1 Il Concessionario non potrà consentire, per nessuno motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale dell'impianto a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;

11.2 La Concessionaria dovrà gestire l'impianto secondo le seguenti modalità:

- a) Piena responsabilità relativa alla custodia, sorveglianza e coordinamento, a proprio totale rischio con organizzazione dei propri mezzi e con personale proprio.
- b) L'orario quotidiano di apertura e chiusura nonché il programma annuale di utilizzo saranno previamente concordati con il Responsabile del Settore Sport.
- c) I funzionari incaricati dall'Amministrazione Comunale devono avere sempre libero accesso per svolgere mansioni di controllo e sorveglianza.
- d) La Concessionaria per lo svolgimento dell'attività sportiva ed extrasportiva si avvarrà di personale proprio, assumendosene ogni e qualsiasi responsabilità.
- e) Fissazione dell'utilizzo riservato alla Concessionaria per allenamenti e per la disputa di partite.

ART. 12

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL CAMPO SPORTIVO

12.1 La classificazione di tali interventi viene effettuata ai sensi della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica e di L.L.P.P.

ART. 13

MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA

13.1 Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a terzi, la manutenzione ordinaria sarà a carico della Concessionaria. In tal caso, termini e modalità d'esecuzione delle manutenzioni ordinarie saranno regolate in convezione.

13.2. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto alla effettuazione dei lavori stessi. Nel caso in cui la Concessionaria sia un'Associazione sportiva, l'Amministrazione in ogni caso garantirà ad essa la fruizione dell'impianto sportivo per le gare ufficiali come predisposte dalla federazione sportiva di appartenenza.

13.3 La Concessionaria dovrà presentare all'Amministrazione Comunale relazione annuale sulla gestione dell'impianto e sulla attività sportiva svolta.

ART. 14

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI MIGLIORIA

14.1 Nel caso in cui la gestione degli impianti sia in concessione a terzi, la manutenzione straordinaria del campo sportivo e di tutte le strutture annesse e di pertinenza sarà comunque a carico dell'Ente proprietario.

14.2 nell'impianto concesso in gestione può prevedersi che l'esecuzione di interventi di miglioria o di manutenzione straordinaria siano effettuati a cura e spese della Concessionaria, sotto il diretto controllo dell'Ufficio Tecnico/Patrimonio, riconoscendole così l'attribuzione della titolarità per richiedere ove occorra il rilascio di autorizzazioni edilizie, certificati di conformità dei lavori e di regolare esecuzione e contabilità finale.

14.3 Le proposte di migliorie e di manutenzione dovranno avere il parere preventivo del Settore LL.PP. e Patrimonio nonché del Servizio Sport.

ART. 15

RISARCIMENTO DANNI

15.1 Coloro che ottengono l'uso o la concessione dell'impianto devono porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico di chi ha richiesto l'uso dell'impianto o di chi ha in concessione l'impianto;

15.2 La Concessionaria sarà tenuta al risarcimento danni solo se i danni fossero prodotti in gare ed allenamenti, nonché manifestazioni relative alle finalità convenzionate.

ART. 16

POLIZZA ASSICURATIVA

16.1 L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è tenuta da attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature.

16.2 La polizza, da concordare con l'Amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà attivata prima della stipula della convenzione.

16.3 In caso di gestione in concessione, l'Amministrazione non risponderà dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti nello svolgimento delle attività della Concessionaria.

ART. 17

DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE

17.1 La concessione decade quando si verificano le condizioni seguenti:

1. morosità nei pagamenti del canone d'uso;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. inottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

17.2 Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà alla concessionaria in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

17.3 In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciataro darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

ART. 18

VIGILANZA E CUSTODIA DELL’CAMPO SPORTIVO

18.1 La vigilanza del campo sportivo spetta al custode, ove l'impianto sia affidato a personale incaricato della custodia stessa. In tal caso il custode provvederà alla consegna e vigilerà sulle modalità e limiti d'uso.

18.2 Ove il campo sportivo sia affidato in concessione, con qualsivoglia finalità, sarà la Concessionaria a provvedere comunque alla custodia del campo sportivo.

ART. 19

RESPONSABILITA' PER LA CUSTODIA DEI VALORI E DEGLI EFFETTI D'USO

19.1 L'Amministrazione Comunale o La Concessionaria non risponderanno in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.